# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 27 gennaio 1986**

**che autorizza gli aiuti della Repubblica federale di Germania ad imprese dell'industria carboniera per l'anno 1985**

**(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

(86/24/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 528/76/CECA della Commissione, del 25 febbraio 1976, relativa al regime comunitario degli interventi degli stati membri a favore dell'industria carboniera [1],

sentito il Consiglio,

I

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 2 della decisione, gli interventi finanziari diretti o indiretti che esso intende effettuare nel 1985 a favore dell'industria del carbon fossile, fra i quali sono suscettibili di autorizzazione ai sensi di detta decisione i seguenti aiuti :

| | *(in milioni di DM)* |
|---|---|
| — nel quadro di un programma di investimenti si intende agevolare finanziariamente, attraverso la concessione di aiuti, singoli progetti di investimenti | 145,5 |
| — Incentivi allo sviluppo e all'innovazione (collaudo di apparecchiatura tecnica di nuova progettazione) nell'industria del carbon fossile | 60,0 |
| — i lavoratori a giornata a cottimo riceveranno un premio di minatore per ogni turno trascorso in sotterraneo | 190,0 |
| — aiuti per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine | 135,0 ; |

considerando che gli aiuti sopra elencati corrispondono ai criteri della decisione che autorizza tali misure statali di sostegno ;

considerando che l'aiuto agli investimenti per un importo di 145 500 000 DM è previsto a favore di investimenti nelle miniere, cokerie, fabbriche di agglomerati e centrali di miniere ; che l'aiuto copre appena il 25 % di tutti quanti gli investimenti ;

considerando che, nel quadro degli orientamenti politici comunitari per il carbone, l'aiuto agli investimenti per il 1985 merita un giudizio positivo in quanto favorisce la stabilizzazione a lungo termine dell'estrazione nei bacini tedeschi ; che l'aiuto è conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della decisione ;

considerando che si tratta di un intervento del tipo che obbliga il governo tedesco, conformemente all'articolo 7, paragrafo 5, della decisione, a notificare alla Commissione, almeno una volta all'anno per i singoli progetti di cui è stata decisa l'esecuzione, gli obiettivi prefissati gli investimenti che essi richiedono e gli importi degli aiuti ;

considerando che l'aiuto all'innovazione (60 000 000 di DM) deve permettere che i risultati delle ricerche possano essere trasposti quanto prima nel processo di produzione ; che l'aiuto è inferiore alle spese sostenute dalle imprese e viene concesso a progetti singoli, la cui realizzazione permette di far assegnamento a medio termine su di un utile economico tangibile nell'industria carboniera ;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 7, paragrafo 3, terzo comma, della decisione ;

considerando che l'aiuto (190 000 000 di DM) accordato per finanziare i premi di minatore contribuisce alla stabilità del personale qualificato, di cui l'industria carboniera ha assolumente bisogno per aumentare la sua produttività ;

considerando inoltre che, le imprese, per le necessarie assunzioni, la formazione, l'adattamento e la stabilità del personale, si accollano un onere largamente superiore all'importo dell'aiuto per il premio di minatore ;

[1] GU n. L 63 dell'11. 3. 1976, pag. 1.

considerando che finalità ed entità del premio di minatore dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 8 della decisione ;

considerando che l'aiuto per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine (135 000 000 di DM) rappresenta un intervento del governo tedesco destinato ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico a lungo termine ; che, a tal uopo, la Notgemeinschaft Deutscher Steinkohlenbergbau ha acquistato 10 milioni di tonnellate di carbone e di coke ; che l'aiuto previsto dal governo federale copre solo parzialmente le spese generali effettivamente sostenute pr la manutenzione delle scorte ;

considerando che finalità ed entità dell'aiuto richiesto dimostrano che si tratta di un intervento conforme all'articolo 10 della decisione ;

II

considerando che, per verificare la compatibilità degli aiuti previsti con il buon funzionamento del mercato comune, è necessario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione, tener conto anche di tutte le altre misure finanziarie a favore della produzione corrente previste per il 1985 ;

considerando che, su questa base di calcolo, l'importo totale degli interventi previsti è dell'ordine di 836 500 000 ECU vale a dire 9,80 ECU/t ; che la produzione corrente tedesca (per tonnellata) è sovvenzionata molto meno di quella francese e belga ;

considerando che, per quanto riguarda la compatibilità degli aiuti previsti a favore della produzione corrente con il buon funzionamnto del mercato comune, si può osservare quanto segue :

— grazie alle scorte elevate di carbone e di coke non si sono registrate per il 1985 difficoltà di approvvigionamento ;

— la consegne di carbone tecesco ad altri paesi della Comunità sono diminuite nel 1985 rispetto all'anno precedente ;

— nel 1985 non si sono avute operazioni di allineamento di prezzi ;

— i prezzi tedeschi del carbone da coke e del carbone-vapore non si sono rivelati nel 1985 un aiuto indiretto ai consumatori industriali del carbone ;

— la chiusura di uno sede marginale nel bacino della Ruhr ha consentito di razionalizzare l'estrazione e di concentrarla nelle sedi dove la produttività è più elevata ;

considerando che si può quindi concluere che gli aiuti previsti per il 1985 favore dell'industria del carbon fossile sono compatibili con il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando che questa constatazione vale anche tenuto conto degli aiuti concessi alle miniere di carbone in base alla decisione 73/287/CECA della Commissione [1] ;

III

considerano che conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, della decisione, la Commissione deve accertare che gli aiuti concessi vengano impiegati per gli obiettivi precisati negli articoli da 7 a 12 della suddetta decisione ; che essa dev'essere informata in particolare sull'entità e sulle ripartizione dei pagamenti.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a concedere per l'anno civile 1985 i seguenti aiuti a favore dell'industria del carbon fossile :

1. concessione di un aiuto all'investimento sino a concorrenza di 145 500 000 DM a favore delle imprese nell'industria carboniera per stimolare gli investimenti ;
2. incentivi allo sviluppo e all'innovazione a concorrenza di 60 000 000 di DM ;
3. concessione di un premio di minatore ai lavoratori a giornata e a quelli a cottimo per ogni turno lavorato in sotterraneo a concorrenza di 190 000 000 di DM complessivamente ;
4. un aiuto di 135 000 000 di DM per il mantenimento di scorte di sicurezza a lungo termine.

*Articolo 2*

Il governo della Repubblica federale di Germania comunicherà alla Commissione, entro il 31 marzo 1986, i dati relativi agli aiuti concessi ai sensi della presente decisione, in particolare l'entità e la ripartizione dei versamenti effettuati.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1986.

*Per la Commissione*

Nicolas MOSAR

*Membro della Commissione*

[1] GU n. L 259 del 15. 9. 1973, p. 36.